

REGOLAMENTO COMUNALE

“UTILIZZO E GESTIONE DI AREE VERDI COMUNALI MEDIANTE AFFIDAMENTO A SOGGETTI ESTERNI”

Indice

Capo 1° ASPETTI GENERALI

Art. 1 FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE	Pag. 3
Art. 2 DISPOSIZIONI GENERALI	Pag. 3
Art. 3 FRUIBILITÀ	Pag. 3
Art. 4 ATTIVITÀ CONSENTITE E LIMITAZIONI D'USO	Pag. 3
Art. 5 NORME DI COMPORTAMENTO PER LA TUTELA DEI FREQUENTATORI	Pag. 4
Art. 6 NORME PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE NATURALE, DELLE ATTREZZATURE E DEGLI ARREDI	Pag. 4
Art. 7 ATTIVITÀ PARTICOLARI	Pag. 5
Art. 8 CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI	Pag. 5
Art. 9 CIRCOLAZIONE MEZZI NON MOTORIZZATI	Pag. 5
Art. 10 CIRCOLAZIONE DEGLI ANIMALI	Pag. 5

Capo 2° NORME GESTIONALI DELLE AREE VERDI

Art. 11 COLLABORAZIONE ALLA GESTIONE DELLE AREE VERDI	Pag. 6
Art. 12 OGGETTO DEGLI INTERVENTI	Pag. 6
Art. 13 FORME DI GESTIONE E COLLABORAZIONE	Pag. 7
Art. 14 SOGGETTI LEGITTIMATI	Pag. 8
Art. 15 CARATTERISTICHE DELLE AREE OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO	Pag. 9
Art. 16 MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE	Pag. 9
Art. 17 VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE	Pag. 10

Capo 3° SPECIFICHE TECNICHE MANUTENTIVE

Art. 18 ATTIVITÀ FONDAMENTALI COMUNI A TUTTI I TIPI DI AFFIDAMENTO	Pag. 10
--	---------

Capo 3°-1 AREE AFFIDATE IN "CONCESSIONE"

Art. 19 ATTIVITÀ SPECIFICHE	Pag. 11
Art. 20 OGGETTO DEGLI INTERVENTI	Pag. 11
Art. 21 ONERI A CARICO DEL SOGGETTO CONCESSIONARIO	Pag. 12
Art. 22 MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DELLE AREE IN CONCESSIONE	Pag. 12
Art. 23 DURATA DELLA CONCESSIONE	Pag. 12
Art. 24 CONTROLLI – DECADENZA DELLA CONCESSIONE	Pag. 13

Capo 3°-2 AREE AFFIDATE IN "SPONSORIZZAZIONE"

Art. 25 ATTIVITÀ SPECIFICHE	Pag. 13
Art. 26 OGGETTO DEGLI INTERVENTI	Pag. 13
Art. 27 DURATA DELLA SPONSORIZZAZIONE	Pag. 14
Art. 28 ONERI A CARICO DEL SOGGETTO CONVENZIONATO	Pag. 14
Art. 29 MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI	Pag. 14
Art. 30 CONTROLLI – DECADENZA DELLA CONVENZIONE	Pag. 15

Capo 3°-3 AREE AFFIDATE IN "ADOZIONE"

Art. 31 ATTIVITÀ SPECIFICHE	Pag. 15
Art. 32 MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI	Pag. 15
Art. 33 ONERI A CARICO DEL SOGGETTO CONVENZIONATO	Pag. 16
Art. 34 DURATA DELL'ADOZIONE	Pag. 16

Capo 4° NORME CONCLUSIVE

Art. 35 ONERI E GARANZIE DELL'AFFIDATARIO	Pag. 16
Art. 36 CARTELLONISTICA	Pag. 17
Art. 37 PRIVACY	Pag. 18
Art. 38 CONTENZIOSO E FORO COMPETENTE	Pag. 18
Art. 39 VIGILANZA E SANZIONI	Pag. 18
Art. 40 ENTRATA IN VIGORE	Pag. 18
Art. 41 RINVIO	Pag. 18

CAPO 1°
ASPETTI GENERALI
FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1

1. Il presente regolamento disciplina l'utilizzo, da parte dei cittadini, delle aree a verde comunali ad uso pubblico site nel territorio comunale, al fine di migliorarne la fruizione e di tutelare l'ambiente naturale nonché di salvaguardare le attrezzature e gli arredi nelle stesse installati.

La maggiore e sempre più pressante attenzione ai temi ambientali e del decoro urbano determina un notevole aggravio in termini economici sul bilancio comunale, tanto da dover necessariamente ricorrere al contributo dei cittadini e delle forze imprenditoriali al fine di garantire, unitamente allo sforzo profuso dall'amministrazione comunale, un livello qualitativo adeguato alla importanza dei temi in argomento

In tale ottica il presente regolamento è finalizzato al miglioramento e potenziamento della gestione delle aree verdi ad uso pubblico, attraverso l'incentivazione alla collaborazione dei privati per la realizzazione, la manutenzione e la cura delle stesse.

2. Rientrano, pertanto, nella previsione del presente regolamento, se di proprietà o d'uso pubblico:

- a) le aree a verde comunali ;
- b) i parchi e i giardini comunali;
- c) i campi di gioco situati nelle aree verdi attrezzate;
- d) le alberate stradali;
- e) le aree di pertinenza di servizi pubblici;
- f) le aiuole di arredo urbano e piazze;
- g) le aiuole spartitraffico e le rotonde;
- h) le aree residuali di proprietà comunale (reliquati) non suscettibili di particolare utilizzazione.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 2

1. Ogni cittadino è tenuto a rispettare le aree verdi definite al precedente titolo ed i manufatti su di esse esistenti.

2. Ogni cittadino è, inoltre, tenuto a rispettare gli altri frequentatori evitando di tenere comportamenti e di svolgere attività che possano impedire il normale uso del verde.

3. Ogni cittadino è responsabile dei danni di qualsiasi natura arrecati personalmente o da persone a lui affidate o da animali o cose di cui abbia la custodia ed è tenuto al risarcimento dei danni stessi ed è, ove previsto, perseguibile a norma di legge.

FRUIBILITÀ

Art. 3

1. Le aree verdi comunali ad uso pubblico, sono fruibili dalla generalità dei cittadini fatte salve le limitazioni contenute nel presente Regolamento.

ATTIVITÀ CONSENTITE E LIMITAZIONI D'USO

Art. 4

1. Le aree verdi sono a disposizione dei cittadini per lo svolgimento di attività fisico-motorie e sociali, il riposo, lo studio e l'osservazione della natura.

2. Tutte le attività sono consentite, purché non disturbino gli altri frequentatori e non danneggino l'ambiente naturale e/o i manufatti, sempre tenendo conto delle specifiche funzioni di ciascuna area verde.

3. L'Amministrazione comunale può ordinare la sospensione immediata delle attività che arrechino disturbo e/o pericolo per i frequentatori o per l'ambiente naturale.

4. Le limitazioni d'uso contenute nei successivi articoli hanno lo scopo di tutelare il pacifico godimento dell'area da parte di ogni frequentatore, di tutelare la vegetazione e la fauna e di evitare che la funzione specifica di ogni area verde possa venire snaturata da comportamenti con essa contrastanti o comunque incompatibili.

NORME DI COMPORTAMENTO PER LA TUTELA DEI FREQUENTATORI

Art. 5

1. Nelle aree di cui all'art.1, salvo autorizzazione dell'Amministrazione comunale, è vietato:

- svolgere attività rumorose che, per loro intensità e durata, disturbino la quiete del luogo;
- l'utilizzo di strumenti musicali amplificati;
- l'ascolto di tutte le apparecchiature a diffusione sonora ad un volume tale da essere di disturbo agli altri frequentatori;
- il gioco del pallone al di fuori degli spazi appositamente attrezzati e negli orari autorizzati;
- effettuare schiamazzi e, comunque, l'utilizzo di qualsiasi delle apparecchiature sopra menzionate.

2. Possono essere concesse deroghe ai divieti sopra riportati in caso di manifestazioni autorizzate, regolamentate dal successivo art. 7.

3. Nelle medesime aree è, altresì, vietato:

- tenere comportamenti non conformi all'ordine pubblico ed al buon costume;
- campeggiare e pernottare;
- gettare a terra rifiuti di ogni genere. I rifiuti devono essere depositati negli appositi contenitori;
- l'accatastamento di materiali di alcun genere;
- l'abbandono delle deiezioni canine che vanno raccolte e conferite negli appositi contenitori.

4. Chiunque non osservi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione prevista di cui al Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative determinate ai sensi della Legge n. 689/1981 e ss.mm.ii..

NORME PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE NATURALE, DELLE ATTREZZATURE E DEGLI ARREDI

Art. 6

1. Nelle aree di cui all'art.1, salvo autorizzazione dell'Amministrazione comunale, è vietato:

- danneggiare alberi, piante, fiori;
- asportare terreno vegetale;
- rimuovere nidi, catturare e cacciare animali selvatici;
- appendere agli alberi e agli arbusti strutture di qualsiasi genere, inclusi cartelli segnaletici e pubblicità, anche temporanei;
- arrampicarsi sugli alberi;
- calpestare le aiuole fiorite. I tappeti erbosi nelle grandi superfici sono di norma calpestabili dai pedoni tranne che negli spazi in cui è specificatamente vietato con indicazioni in loco. Su di essi non possono essere usate scarpe con i tacchetti o comunque con soles che danneggino la cortice e non possono per lo stesso motivo essere infissi pali, picchetti o simili. Negli spazi in cui è consentito il calpestamento possono circolare anche i tricicli, le carrozzine, i passeggini, i monopattini e i veicoli giocattolo usati dai bimbi di età inferiore ai dieci anni. Le aiuole fiorite, alberate e /o inerbate dei parcheggi, delle piazze, delle piste ciclabili e/o aventi funzione di spartitraffico, non sono comunque calpestabili né da persone, né da animali;
- manomettere, spostare, o asportare qualsiasi attrezzatura;
- deturpare con vernici, affissioni o imbrattamenti di qualsiasi tipo gli alberi, i manufatti e le costruzioni;
- posizionare strutture fisse o mobili non preventivamente autorizzate;
- l'uso dell'acqua delle fontanelle, salvo che per bere e per uso igienico personale;
- accendere fuochi e abbandonare mozziconi accesi;
- l'uso di fuochi artificiali.

2. Esclusivamente a scopi didattici possono essere raccolti o catturati singoli esemplari della vegetazione e della fauna, con l'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, fatte salve le disposizioni contenute nelle leggi in materia.

3. Le strutture e gli arredi presenti negli spazi verdi devono essere usati secondo la loro destinazione.

4. È consentito l'uso delle attrezzature e giochi per bambini nei limiti di età consentiti dall'omologazione del gioco.
5. Gli atti vandalici saranno perseguiti ai sensi di legge e con richiesta di risarcimento dei danni arrecati.
6. Chiunque non osservi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione prevista di cui al Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative determinate ai sensi della Legge n. 689/1981 e ss.mm.ii..

ATTIVITÀ PARTICOLARI

Art. 7

1. Gli spettacoli e le manifestazioni sportive e culturali sono in genere vietati nelle aree verdi.
2. Il loro svolgimento all'interno di esse può essere autorizzato dall'Amministrazione comunale.
3. Nelle aree verdi possono essere previsti spazi appositamente attrezzati per i pic-nic e le feste di gruppo.
4. Chiunque non osservi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione prevista di cui al Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative determinate ai sensi della Legge n. 689/1981 e ss.mm.ii..

CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI

Art. 8

1. Nelle aree di cui all'art.1 è vietato l'accesso ai veicoli motorizzati.
2. Nelle stesse aree la circolazione è consentita unicamente ai seguenti mezzi:
 - di sorveglianza, di polizia e di soccorso;
 - di servizio per lo svolgimento dei lavori di manutenzione e per l'esercizio delle funzioni di direzione e di controllo degli stessi;
 - di servizio per lo svolgimento delle manifestazioni autorizzate.
3. Sono altresì consentiti, negli appositi percorsi, l'accesso e la circolazione delle motocarrozzette usate per il trasporto di portatori di handicap.
4. In casi particolari e per motivate esigenze, valutate dall'Amministrazione comunale, possono essere rilasciati speciali permessi di transito di veicolo a servizio dei disabili.
5. I mezzi autorizzati devono esporre il contrassegno con riferimento all'autorizzazione ed alla sua utilizzazione in termini di spazio e di tempo.
6. Chiunque non osservi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione prevista di cui al Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative determinate ai sensi della Legge n. 689/1981 e ss.mm.ii..

CIRCOLAZIONE MEZZI NON MOTORIZZATI

Art. 9

1. Nelle aree di cui al presente regolamento è vietato condurre velocipedi ai maggiori di anni cinque.
2. Biciclette, monopattini o altri mezzi non motorizzati devono circolare esclusivamente sui sentieri e/o sulle strade qualora esistenti, con l'eccezione, già prevista all'art. 6 per tricicli, carrozzine, passeggini, monopattino e veicoli giocattolo usati dai bambini di età inferiore ai cinque anni.
3. Chiunque non osservi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione prevista di cui al Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative determinate ai sensi della Legge n. 689/1981 e ss.mm.ii..

CIRCOLAZIONE DEGLI ANIMALI

Art. 10

1. Nei parchi e giardini comunali, nei campi di gioco situati nelle aree verdi attrezzate, nelle aree di pertinenza di servizi pubblici e nelle aiuole di arredo urbano è vietato introdurre cani di qualsiasi razza e taglia anche se condotti al guinzaglio.
2. In tutte le altre aree verdi è possibile portare cani, purché al guinzaglio, ed è fatto obbligo ai conduttori di cani di provvedere all'immediata rimozione dei residui organici degli stessi.

3. Le presenti disposizioni non si applicano a quanti, privi della vista o invalidi, sono accompagnati da cani guida.
4. Nelle aree verdi specificatamente indicate dall'Amministrazione comunale a tale scopo è consentito far vagare i cani senza l'uso del guinzaglio e della museruola. In dette aree è fatto comunque obbligo al conduttore dei cani di provvedere all'immediata rimozione dei residui organici degli stessi.
5. Sarà cura del proprietario assicurare che l'animale non oltrepassi il limite di detta area.
6. Chiunque non osservi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione prevista di cui al Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative determinate ai sensi della Legge n. 689/1981 e ss.mm.ii..

CAPO 2°
NORME GESTIONALI DELLE AREE VERDI
COLLABORAZIONE ALLA GESTIONE DELLE AREE VERDI

Art. 11

1. L'Amministrazione comunale nella consapevolezza che il verde urbano si inserisce nel contesto più ampio di Bene Comune da tutelare, con il presente Regolamento intende disciplinare l'affidamento di aree e spazi verdi di proprietà pubblica in favore di persone fisiche e giuridiche (cittadini e residenti, come singoli ovvero legalmente costituiti in forma associata che vi abbiano interesse, come meglio indicati all'art. 14), al fine di mantenere, conservare e migliorare le predette aree comunali così come individuate dall'art. 1.
2. Ai fini dell'affidamento delle aree verdi si intende comprendere, se ritenuto nell'interesse del Comune, anche le aiuole, le fioriere, le recinzioni, le panchine e l'arredo urbano in generale.
3. L'Amministrazione comunale si avvarrà, per quanto concerne gli aspetti operativi di applicazione del Regolamento, dei propri uffici tecnici e amministrativi.
4. L'oggetto dell'affidamento potrà consistere nella gestione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico su aree di proprietà comunale.
5. All'interno delle aree verdi potranno essere svolte dall'affidatario attività complementari straordinarie quali eventi sportivi, culturali e artistici nel rispetto del carattere verde del luogo; tali attività dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Amministrazione comunale che rimane sollevata da qualsiasi responsabilità in caso di danno a persone e/o cose.
6. Ogni affidamento di aree verdi comunali è assoggettata alle norme e procedure previste nel presente Regolamento.
7. L'elenco delle aree verdi comunali, suscettibili di affidamento a soggetti esterni, sarà redatto dal Settore Ambiente a seguito di specifica ricognizione del territorio comunale ed opportunamente pubblicati sul sito del Comune.
8. I soggetti esterni affidatari di aree a verde comunali, contribuiscono alla valorizzazione (qualitativa e quantitativa), alla manutenzione, alla gestione e all'utilizzo delle aree verdi comunali al fine di favorire il potenziamento delle qualità ambientali, sociali ed economiche attraverso il miglioramento della sicurezza, la conservazione, il godimento da parte dei cittadini, l'aggregazione sociale, le attività ludiche e sportive, gestione di chioschi e strutture simili a servizio dell'area verde pubblica, esistenti e da installare ove possibile e in relazione alle tipologie di interventi come disciplinati dal presente Regolamento.
9. E' consentito, ai privati e/o ai soggetti con ragione sociale di impresa, di effettuare donazioni di beni mobili (giostrine, panchine, attrezzi per sport) , da installare nelle aree comunali a verde pubblico, allorquando la donazione sia di modico valore, così come previsto dall'art. 783 del codice civile.
La modicità deve essere valutata anche in rapporto alle condizioni economiche del donante, il quale se ne assume la responsabilità nel momento in cui comunica, con atto scritto, la propria volontà di donare (elenco e descrizione dei beni), con contestuale accettazione da parte del Comune. Con tale tradizione (consegna) – che ha carattere puramente sociale – si trasferisce il pieno possesso dei beni mobili donati all'Ente Comune. E' altresì consentito sponsorizzare tale iniziativa apponendo sul bene o sui beni donati, il marchio, il logo o segno distintivo del donante, sia esso persona fisica sia azienda.

10. L'affidamento delle aree verdi prevede l'assegnazione ai soggetti individuati di spazi e aree verdi di proprietà comunale, nel rispetto delle normative vigenti, avverrà a mezzo di apposita convenzione sottoscritta tra le parti, denominata "Convenzione di affidamento" con la quale i soggetti che ne abbiano fatto richiesta si impegnano a rispettare quanto previsto dal presente Regolamento.

11. L'area a verde dovrà mantenere le funzioni e le destinazioni previste dagli strumenti urbanistici vigenti.

12. L'Amministrazione comunale incentiva la collaborazione dei cittadini, in forma associata e senza fini di lucro, per la gestione e cura degli spazi verdi di propria competenza, nei modi previsti negli articoli seguenti.

13. Il Settore Ambiente, provvede all'aggiornamento dell'elenco delle aree verdi, anche su proposta dei privati.

OGGETTO DEGLI INTERVENTI

Art. 12

1. Le tipologie di intervento sulle aree verdi adottate possono comprendere:

a) la manutenzione ordinaria, cioè tutela igienica, pulizia, e conferimento dei rifiuti solidi urbani e di quelli organici presso discariche autorizzate, sfalcio periodico dei prati, lavorazione del terreno ed eventuali concimazioni, semina dei prati, cura e sistemazione dei cespugli e delle siepi, irrigazione e quant'altro necessario alla tutela, cura e manutenzione da definire in funzione delle caratteristiche e della tipologia dell'area verde, oltre all'integrazione di piante e arbusti;

b) la riqualificazione e manutenzione, cioè una nuova progettazione dell'area con la messa a dimora di piante, fiori, alberi, arbusti, siepi, semina prati e inserimento di nuovi arredi urbani, il tutto nel rispetto della normativa vigente, previo parere favorevole espresso dal competente III Settore Ambiente Mobilità e Politiche Energetiche UO Verde e Decoro Urbano;

c) sorveglianza dell'area, segnalazione all'Amministrazione comunale di eventuali problemi e necessità di intervento, gestione e regolamentazione degli accessi all'area (solo per le aree dotate di chiusura e con orario di accesso);

d) uso dell'area per attività sociali e ricreative (saltuarie o continuative) senza fini di lucro;

e) uso dell'area per attività sociali e ricreative (saltuarie o continuative) con fini di lucro.

FORME DI GESTIONE E COLLABORAZIONE

Art. 13

2. È sempre facoltà del Comune intervenire direttamente in via sostitutiva quando, per motivi di pubblico interesse, necessita riacquisire la piena disponibilità dell'area con le modalità, tempi e forme previste dalla vigente normativa.

3. Il coinvolgimento di soggetti esterni nella gestione delle aree verdi comunali può avvenire attraverso le seguenti modalità:

a) concessione;

b) adozione;

c) sponsorizzazione.

a) Concessione

Le modalità operative dell'affidamento in "concessione" vengono mutate, per quanto applicabili dalle procedure previste dall'art. 183 comma 15 del D. Lgs. 50/2016 e più in generale tengono conto della

disciplina specifica più generale che regola il Partenariato Pubblico Privato o la Finanza di Progetto, ai sensi della Parte IV del Codice degli appalti.

Con la concessione il soggetto interessato dovrà utilizzare l'area e agire in modo da sistemare la stessa per le proprie finalità assicurandone il decoro urbano.

In questo caso il Comune delega il concessionario a gestire interamente l'area verde per un periodo pluriennale, rimanendo titolare delle sole funzioni di alta sorveglianza, che esercita attraverso i propri uffici e nel rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione di specifico disciplinare. La concessione è onerosa e prevede il pagamento di un canone annuo al Comune da parte del Concessionario, o una prestazione di servizi quantificati secondo un piano economico-finanziario, correlato alla possibilità di utilizzazione dell'area per attività a valenza economica. Caratteristica fondamentale della concessione è il potenziamento dell'offerta di attività ricreative, ludiche, sportive, sociali e ambientali. Ove esistenti gli impianti di irrigazione, il Concessionario si farà carico dei consumi di acqua e della relativa manutenzione. Ove gli impianti di irrigazione non sono esistenti è facoltà del concessionario realizzare l'impianto a proprie spese curandone la manutenzione ed i relativi consumi. L'impianto sarà ceduto all'Amministrazione Comunale al termine della convenzione di affidamento. In alternativa il concessionario dovrà far fronte alle necessarie attività di irrigazione mediante sistemi alternativi a propria cura e spese.

b) Adozione

Con il termine "adozione" si intende l'iniziativa di volontariato, quindi non identificabile come sponsorizzazione ai fini commerciali, finalizzata alla conduzione di opere di manutenzione di aree verdi comunali, generalmente di piccola estensione, e con possibilità di svolgervi attività e gestire servizi ad esse inerenti, svolte da privati, associazioni, Enti o cittadini a titolo gratuito, e l'adozione si caratterizza per una maggiore cura dell'area rispetto a quella normalmente esercitabile dal Comune al fine di migliorarne la fruibilità da parte dei cittadini.

In ogni modo le attività compiute dall'affidatario nelle aree verdi comunali non possono limitare in alcuna maniera la funzione e la destinazione pubblica in origine assegnatagli. L'iniziativa dell'Amministrazione comunale è finalizzata essenzialmente a mettere a disposizione aree verdi pubbliche inserite negli elenchi pubblicati di cui all'art. 11 comma 7 o individuate dai proponenti. Ove esistenti gli impianti di irrigazione, il Comune si farà carico dei consumi di acqua, mentre l'affidatario si occuperà della loro manutenzione. Ove gli impianti di irrigazione non sono esistenti è facoltà dell'affidatario realizzare l'impianto a proprie spese curandone la manutenzione. L'impianto sarà ceduto all'Amministrazione Comunale al termine della convenzione di affidamento. I consumi idrici saranno invece a carico dell'amministrazione. In alternativa l'affidatario dovrà far fronte alle necessarie attività di irrigazione mediante sistemi alternativi a propria cura e spese.

c) Sponsorizzazione

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 1322, 1350 e 1174 c.c., come dell'art. 19 del D. Lgs. 50/2016, per "contratto di sponsorizzazione" si intende un contratto atipico, a titolo oneroso a prestazioni corrispettive in forza del quale una parte (detta "sponsor") si obbliga a versare una somma di denaro (sponsorizzazione propria) o a fornire beni e servizi (sponsorizzazione finanziaria) a favore di un terzo (detto "sponsée") che a sua volta si obbliga, nell'ambito di proprie iniziative, eventi e progetti, a diffondere il nome dello sponsor tramite prestazioni accessorie di veicolazione del marchio, del logo o di altri messaggi a favore dello sponsor in appositi spazi pubblicitari.

Ai fini del presente regolamento sono individuati:

- a) come "Amministrazione" il Comune (parte di un contratto di sponsorizzazione);
- b) come logo, marchio o segno distintivo le rappresentazioni grafiche, le immagini testuali utilizzate dallo sponsor come elemento illustrativo della propria attività o del proprio ruolo commerciale, da veicolare a fini pubblicitari. L'affidamento dell'area mediante sponsorizzazione consente ad un soggetto esterno, ai soli fini manutentivi e di miglioramento estetico-qualitativo, di esercitarvi manifestazioni di pubblicità conformemente al presente Regolamento, al Codice della Strada e relativo regolamento di attuazione e al regolamento di pubblicità comunale. Il Comune esercita costantemente attività di controllo, mediante i propri Uffici, secondo le competenze di ciascuno. In ogni caso le modalità della pubblicità dovranno essere

improntate a criteri di sobrietà, proporzionalità con la superficie dell'area, buon gusto e dovranno essere preventivamente concordate con gli Uffici competenti.

Lo sponsor si farà carico, se esistenti gli impianti di irrigazione, dei consumi di acqua e della relativa manutenzione. Ove gli impianti di irrigazione non sono esistenti, lo sponsor è tenuto alla realizzazione dell'impianto a proprie spese, salvo il caso di impossibilità di allaccio alla rete idrica, curandone la manutenzione ed i relativi consumi. L'impianto sarà ceduto all'Amministrazione Comunale al termine della convenzione di affidamento. In alternativa lo sponsor dovrà far fronte alle necessarie attività di irrigazione mediante sistemi alternativi a propria cura e spese.

SOGGETTI LEGITTIMATI

Art. 14

1. In relazione al grado di impegno richiesto dalle diverse modalità gestionali delle aree a verde, sono tipicamente legittimati ad assumere il servizio:

- in *"concessione"* gli Enti pubblici, i soggetti con ragione sociale di Impresa e gli Enti no profit;
- in *"adozione"*: Enti pubblici, Enti no profit, (associazioni di promozione sociale, Pro Loco, Circoli e Associazioni di volontariato, ecc.), e anche cittadini singoli o associati, comunque senza finalità lucrative;
- con *"sponsorizzazione"*: soggetti con ragione sociale di Impresa.

2. I soggetti interessati dovranno produrre in allegato alla domanda con la quale chiedono la presa in carico di un'area verde un elenco dettagliato delle attività e degli interventi che si intendono realizzare, incluso un elaborato grafico con individuazione dell'area o delle aree di interesse; l'elaborato potrà essere messo a disposizione da parte dell'Ufficio su richiesta dell'interessato.

3. Il progetto di sistemazione dell'area data in affidamento, sulla base di procedure differenziate in relazione alle tipologie di affidamento, deve rispondere ai requisiti di razionalità, funzionalità ed armonizzazione con il contesto in cui è inserita e con il programma o le prescrizioni comunali; dovrà inoltre rispondere ai requisiti di compatibilità con l'interesse generale e di rispetto delle norme di circolazione e sicurezza stradale.

4. Tutti gli interventi proposti non devono comportare la creazione di barriere architettoniche o elementi strutturali tali da pregiudicare la normale fruizione dell'area.

CARATTERISTICHE DELLE AREE OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

Art. 15

1. Sulla base delle modalità di gestione delle aree verdi di cui al presente Regolamento e delle caratteristiche dei soggetti legittimati, di cui all'art. 14), si procederà al loro affidamento:

- mediante *"concessione"* le aree verdi comunali suscettibili di utilizzazione mediante attività a valenza economica, le aree verdi comunali di maggior estensione e quelle comprendenti attrezzature sportive o ludiche o a esse contigue;
- mediante *"adozione"* le aree suscettibili di un'utilizzazione particolare e prevalentemente a servizio di frazioni o località;
- mediante *"sponsorizzazione"* le aree a verde idonee ad ospitare impianti pubblicitari compatibili con la natura e posizione dell'area.

2. Ogni forma di gestione da parte dei soggetti esterni dovrà rispettare le caratteristiche peculiari o vocazionali dell'area.

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE

Art. 16

L'affidamento delle aree verdi si esplica attraverso due distinte modalità ovvero su iniziativa del privato e su iniziativa dell'amministrazione comunale.

1. Nel caso di affidamento su iniziativa del privato, i soggetti interessati alla gestione di una delle aree verdi individuate dal Comune da concedere in regime di *"concessione"*, *"adozione"* o *"sponsorizzazione"*,

dovranno presentare pertinente richiesta all'Amministrazione comunale III Settore Ambiente Mobilità e Politiche Energetiche UO Verde e Decoro Urbano la quale, nel rispetto dei principi indicati nel D.lgs. 50/2016 , qualora sussistenti , provvederà al relativo affidamento.

2. Nel caso di affidamento su iniziativa dell'Amministrazione comunale, la scelta dell'affidatario sarà effettuata secondo la disciplina del presente Regolamento, di norma, mediante procedura ad evidenza pubblica preceduta dalla pubblicazione di apposita manifestazione di interesse, approvato dal Settore Ambiente

Alla manifestazione di interesse è data pubblicità mediante pubblicazione all'Albo Pretorio comunale, sul sito internet istituzionale ed eventualmente in altre forme ritenute dal Settore Ambiente, di volta in volta più convenienti per una maggiore conoscenza e partecipazione , quali ad esempio i social media.

3. L'avviso relativo alla manifestazione di interesse deve contenere, in particolare, i seguenti dati:

- l'oggetto dell'affidamento e i conseguenti obblighi dell'Affidatario;
- l'individuazione dei mezzi di veicolazione dell'immagine, per il solo caso di *sponsorizzazione*;
- le modalità e i termini di presentazione dell'offerta;
- gli Uffici con cui gli interessati possono prendere contatti;
- ogni altra informazione ritenuta utile per il procedimento;
- l'offerta, sotto forma di proposta, deve essere presentata in forma scritta dove il richiedente indica:
 - ✓ i dati identificativi del soggetto proponente, la sede legale e operativa, i recapiti telefonici, fax, email;
 - ✓ il bene, il servizio, la fornitura, l'immagine, l'attività, il lavoro o la prestazione che si intende svolgere;
 - ✓ l'accettazione delle condizioni previste sia nell'atto di determina a contrarre, sia nell'avviso relativo alla manifestazione di interesse.

4. L'offerta (sia in caso di affidamento su iniziativa del privato che su iniziativa dell'Amministrazione comunale) deve essere accompagnata dalle seguenti autocertificazioni, fatte salve ulteriori dichiarazioni ritenute opportune da parte del Settore Ambiente attestanti:

a) per le persone fisiche:

1) autocertificazione attestante l'inesistenza delle condizioni a contrattare con la pubblica Amministrazione, di cui agli artt. 120 e seguenti della Legge 24/11/1981, n. 689 e ss.mm.ii. e di ogni altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale;

2) autocertificazione attestante l'inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia;

b) per le persone giuridiche:

1) le autocertificazioni sopra elencate riferite ai soggetti muniti di potere di rappresentanza legale ;

2) l'inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari .

L'offerta deve, inoltre, contenere l'impegno ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e conseguenti l'attività che si intende perseguire e le relative autorizzazioni in coerenza con le tipologie di affidamento disciplinate dal presente Regolamento.

Ove pervengano più offerte sulla stessa area, con Determina del Dirigente del Settore Ambiente , è approvata apposita graduatoria.

La graduatoria è formata in ragione della maggior utilità economica prevista a favore del Comune: in caso di parità si procederà al sorteggio.

Oltre i casi previsti dalla manifestazione di interesse, ovvero in caso di esito negativo della stessa, si potrà procedere ad assegnare le aree verdi comunali per le quali non siano pervenute domande, ma richieste successivamente dai soggetti interessati, quando tali richieste risultino coerenti con il Regolamento e l'azione e gli obiettivi del Comune.

VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE

Art. 17

1. Le proposte pervenute sia in caso di affidamento su iniziativa dell'Amministrazione comunale che su iniziativa del privato, saranno valutate da una commissione appositamente costituita e composta da personale del Settore Ambiente

2. La commissione verificherà la completezza e la correttezza della documentazione presentata, la fattibilità tecnica dell'intervento proposto e l'inesistenza di alcuna forma di conflitto d'interesse tra attività pubblica e privata, anche avvalendosi dell'ausilio di altre unità organizzative del Comune.
3. L'area verde per la quale si propone l'intervento dovrà essere opportunamente individuata e rappresentata graficamente su base planimetrica. Il richiedente dovrà allegare una relazione descrittiva degli interventi proposti.
4. Qualora la proposta preveda, oltre la cura e manutenzione anche un intervento di riqualificazione dell'area, il richiedente dovrà obbligatoriamente allegare:
 - a) un elaborato progettuale sul quale presentare la proposta tecnica di riqualificazione;
 - b) una relazione tecnica degli interventi di riqualificazione proposti.
5. Laddove pervengano due o più proposte insistenti sullo stesso spazio verde, l'assegnazione sarà effettuata nei modi e termini riportati nella determina a contrarre, opportunamente redatta dal Responsabile Unico del Procedimento individuato dal Dirigente secondo le modalità previste dalla legge.
6. In caso di parità dei requisiti e valutazione della proposta si procederà con sorteggio.
7. Le proposte d'intervento dovranno essere in ogni caso valutate sotto il profilo del perseguimento degli interessi pubblici e della coerenza con i programmi di intervento previsti sul territorio, dando mandato al Settore Ambiente di predisporre i conseguenti atti di affidamento.

CAPO 3°

SPECIFICHE TECNICHE MANUTENTIVE

ATTIVITÀ FONDAMENTALI COMUNI A TUTTI I TIPI DI AFFIDAMENTO

Art. 18

1. Ogni affidatario di aree verdi comunali (tanto in *concessione*, quanto in *adozione* e *sponsorizzazione*) dovrà garantire con l'ordinaria diligenza le seguenti attività fondamentali, qualificabili come attività di manutenzione ordinaria, tutela ambientale, sicurezza e conservazione.
2. In particolare dovranno essere garantite le seguenti attività minime:
 - a) sfalcio periodico dei prati e relativo smaltimento rifiuti (con l'obbligo per l'affidatario di conferire i rifiuti organici e non presso le specifiche discariche o i punti di raccolta autorizzati), oltre alla lotta alle erbe infestanti;
 - b) cura delle fioriture, ove presenti;
 - c) irrigazione;
 - d) lavorazioni del terreno ed eventuali concimazioni;
 - e) tutela igienica e rimozione di erbe infestanti, fogliame o oggetti abbandonati (con l'obbligo per l'affidatario di conferire tutti i rifiuti presso i punti di raccolta autorizzati);
 - f) manutenzione e regolazione degli impianti d'irrigazione, ove presenti;
 - g) potatura stagionale di siepi, di essenze arboree ed arbustive o erbacce, ove presenti, (con l'obbligo per l'affidatario di conferire i rifiuti organici derivanti da tali prestazioni presso le specifiche discariche o i punti di raccolta autorizzati);
 - h) segnalazione di atti vandalici, danneggiamenti o deturpamenti anche da parte di ignoti;
 - i) eventuale servizio di apertura e chiusura dei cancelli di accesso, ove presenti, negli orari stabiliti dall'Amministrazione comunale.
3. Le attività di manutenzione e cura del verde dovranno essere svolte nel rispetto della vigente normativa.
4. Oltre le sopradette attività comuni, dovranno essere garantite per ciascun tipo di affidamento le ulteriori attività specifiche a seconda della convenzione stipulata.

Capo 3°- TITOLO 1

AREE AFFIDATE IN "CONCESSIONE"

ATTIVITÀ SPECIFICHE

Art. 19

1. Per le aree affidate in concessione sono richieste le seguenti attività (a titolo non esaustivo):

- custodia e sorveglianza (con eventuale apertura, chiusura);
- fornitura e posa in opera di attrezzature ludiche e/o sportive;
- manutenzione ordinaria delle attrezzature ludiche e/o sportive;
- manutenzione dei corpi illuminanti;
- cura degli aspetti fitosanitari e strutturali delle alberature;
- manutenzione del patrimonio naturalistico;
- valorizzazione e incremento del patrimonio botanico;
- sorveglianza dell'area, segnalazione all'Amministrazione comunale di eventuali problemi e necessita di intervento, gestione e regolamentazione degli accessi all'area (solo per le aree dotate di chiusura e con orario di accesso);
- uso dell'area per attività sociali, ricreative e formative (saltuarie o continuative) anche con fini di lucro.

OGGETTO DEGLI INTERVENTI

Art. 20

1. Gli interventi di concessione proposti possono riguardare le seguenti tipologie:

- a) manutenzione ordinaria e cura dell'area assegnata;
- b) manutenzione straordinaria o riqualificazione dell'area assegnata; in questa tipologia possono rientrare proposte di intervento la cui progettazione è a totale carico del proponente, fermo restando che la competenza all'approvazione del progetto è del Comune di Benevento Settore Ambiente;
- c) uso dell'area per attività sociali e ricreative (saltuarie o continuative) con o senza fini di lucro;
- d) uso dell'area per attività commerciali, limitatamente alla vendita di prodotti in apposite aree limitate;
- e) uso dell'area per attività di spettacolo (teatrino, ecc.), giochi per bambini e simili, in aree limitate e delimitate, compatibilmente con gli spazi disponibili e con esclusione di impianti fissi e di notevole dimensione (circhi, sale giochi, luna-park e simili); qualora l'attività produca rumore dovrà essere presentata apposita relazione di impatto acustico;
- f) contributi per acquisto di alberature e piante, arredi (panchine, cestini, ecc.) e attrezzature (giochi, ecc.) nell'area oggetto di convenzione;
- g) donazione di elementi di cui al punto 'f'.

2. Nel caso in cui gli interventi siano affidati a terzi dovrà essere presentata tutta la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia di subappalto di opere pubbliche, inclusa certificazione antimafia.

3. La concessione, e quindi gli interventi ivi previsti, è onerosa e prevede il pagamento di un canone annuo al Comune da parte del Concessionario, o una prestazione di servizi quantificati secondo un piano economico-finanziario, correlato alla possibilità di utilizzazione dell'area per attività a valenza economica

4. Sono comunque escluse, sulle aree verdi, attività di tipo industriale e artigianale.

ONERI A CARICO DEL SOGGETTO CONCESSIONARIO

Art. 21

1. I soggetti concessionari devono impegnarsi nella realizzazione degli interventi con continuità, prestando la propria opera in conformità a quanto stabilito dalla convenzione stipulata.

2. Impedimenti di qualsiasi natura alla realizzazione o prosecuzione dell'intervento devono essere tempestivamente segnalati all'Amministrazione Comunale Settore Ambiente affinché possa adottare gli opportuni provvedimenti. In ogni caso il soggetto concessionario non potrà alterare in alcun modo le aree assegnate, né realizzare costruzioni anche provvisorie, se non dietro apposita autorizzazione del Settore Ambiente .

MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DELLE AREE IN CONCESSIONE

Art. 22

1. Le modalità operative dell'affidamento in "concessione" vengono mutate, per quanto applicabili, dalle procedure previste dall'art. 183 comma 15 del D. Lgs. 50/2016 e più in generale tengono conto della disciplina specifica più generale che regola il Partenariato Pubblico Privato o la Finanza di Progetto, ai sensi della Parte IV del Codice degli appalti.

Con la Concessione il soggetto interessato dovrà utilizzare l'area e agire in modo da sistemare la stessa per le proprie finalità assicurandone il decoro urbano.

A seconda che la procedura venga posta in essere dal privato o dalla amministrazione pubblica il III Settore Ambiente Mobilità e Politiche Energetiche UO Verde e Decoro Urbano, con apposito atto dirigenziale, previa istruttoria della domanda presentata:

-procede alla valutazione della proposta tecnica previa valutazione dei requisiti e delle competenze tecniche, delle attrezzature dei richiedenti, nonché del progetto presentato, esprimendo opportuno parere in merito;

-avvia la procedura prevista dal D. Lgs. 50/2016 tenendo conto dei seguenti criteri di valutazione delle proposte:

a) qualità del progetto del richiedente nella realizzazione dell'intervento, così come proposto nella richiesta;

b) struttura del soggetto proponente e personale coinvolto nell'iniziativa;

c) iscrizione del soggetto proponente in Albi specifici e anzianità di iscrizione;

d) esecuzione buona e regolare del medesimo intervento in precedenti occasioni;

e) esecuzione buona e regolare di interventi simili precedenti;

f) diritto di prelazione del soggetto proponente.

- assegna la gestione delle aree in concessione ai sensi del presente capo

Contestualmente all'atto di assegnazione viene approvato uno schema di convenzione per regolare gli aspetti legati alla realizzazione dell'intervento assegnato.

DURATA DELLA CONCESSIONE

Art. 23

1. La durata della gestione dei singoli interventi è specificata nella convenzione e non può essere di durata superiore ad anni 8, eventualmente prorogabili ed è da mettere in relazione al quadro economico e finanziario dell'investimento.

2. La concessione può inoltre essere interrotta per mancato rispetto della stessa da parte del soggetto concessionario, nel rispetto delle normative nazionali.

CONTROLLI – DECADENZA DELLA CONCESSIONE

Art. 24

1. I controlli sulla buona esecuzione dell'intervento saranno effettuati dal Settore Ambiente e dalla Polizia Municipale.

2. Qualora venissero riscontrati casi di negligenza ovvero di gestione non conforme alle previsioni della concessione, il Responsabile unico del Procedimento provvederà ad una formale contestazione nei confronti del soggetto concessionario, richiedendo opportune giustificazioni che dovranno essere rese nel termine massimo di giorni 15.

3. In caso di persistente o grave negligenza nella realizzazione dell'intervento, accertata ai sensi del punto precedente e comunicata al soggetto convenzionato, con atto dirigenziale, può essere pronunciata la decadenza della convenzione.

4. Qualora il comportamento negligente del soggetto affidatario o la mancata, o intempestiva comunicazione della rinuncia alla realizzazione dell'intervento procurino un danno al Patrimonio comunale, l'Amministrazione comunale potrà chiedere l'indennizzo nelle forme di legge.

Capo 3°-TITOLO 2 AREE AFFIDATE IN "SPONSORIZZAZIONE"

Art. 25 - ATTIVITÀ SPECIFICHE

1. Sono consentiti accordi di sponsorizzazione che riguardino la sistemazione e/o la manutenzione e/o l'utilizzazione di aree a verde pubblico. A tal fine è stipulata apposita convenzione fra l'Amministrazione comunale e terzi, intesi questi come attività organizzate quali: banche, ditte, cooperative, associazioni, etc. esistenti sul territorio di Benevento, avente come presupposto fondamentale le seguenti clausole:

a) Lo sponsor effettua a proprie spese, direttamente o affidandosi a terzi, gli interventi previsti nella convenzione di cui sopra sull'area pubblica individuata dall'accordo, ovvero destina un contributo in denaro per la riqualificazione dell'area o per l'acquisto di arredo e attrezzature (giochi, panchine, alberature, ecc.);
b) L'Amministrazione comunale, a fronte degli interventi eseguiti o sostenuti dallo sponsor, autorizza interventi pubblicitari da parte dello sponsor, tra i quali la collocazione nell'area oggetto dell'intervento di cartelli recanti il nome dello sponsor.

2. La convenzione di sponsorizzazione è approvata con determinazione dirigenziale del Settore Ambiente

3. L'area durante il periodo di sponsorizzazione conserva sempre la propria funzione di "uso pubblico" e tale funzione non può essere in alcun modo ristretta dalla convenzione di sponsorizzazione.

OGGETTO DEGLI INTERVENTI

Art. 26

1. Gli interventi di sponsorizzazione proposti possono riguardare le seguenti tipologie:

a) manutenzione ordinaria e cura dell'area assegnata;
b) manutenzione straordinaria o riqualificazione dell'area assegnata; in questa tipologia possono rientrare proposte di intervento la cui progettazione è a totale carico del proponente, fermo restando che la competenza all'approvazione del progetto è del Comune di Benevento, Settore Ambiente.
c) uso dell'area per attività sociali e ricreative (saltuarie o continuative) senza fini di lucro;
d) uso dell'area per installazione di attrezzature sportive per esecuzione di attività ginniche all'aperto, seguite da parte di personale specializzato;
e) uso dell'area per attività di spettacolo (teatrino, ecc.), giochi per bambini e simili, in aree limitate e delimitate, compatibilmente con gli spazi disponibili e con esclusione di impianti fissi e di notevole dimensione (circhi, sale giochi, luna-park e simili); qualora l'attività produca rumore dovrà essere presentata apposita relazione di impatto acustico;
f) fornitura di alberature e piante, arredi (panchine, cestini, ecc.) e attrezzature (giochi, ecc.) nell'area oggetto di convenzione.
g) per gli interventi di cui alle lettere e) lo sponsor è tenuto a presentare apposita polizza assicurativa per eventuali danni all'area assegnata, qualora ne ricorrano le condizioni in relazione alla attività da condurre.

2. Nel caso in cui gli interventi siano affidati a terzi dovrà essere presentata tutta la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia di subappalto di opere pubbliche, inclusa certificazione antimafia.

3. Gli interventi di cui alle lettere 'c', 'd' ed 'e' possono essere previsti in cambio della manutenzione dell'area, oppure possono essere ammessi dietro corresponsione di un contributo commisurato al costo di manutenzione dell'area ovvero alla tariffa che sarebbe dovuta per l'occupazione di suolo pubblico.

4. Gli interventi di cui ai punti precedenti possono prevedere l'inserimento di targhe con il nome dello sponsor sugli elementi di arredo e le attrezzature o nelle immediate vicinanze.

5. Sono comunque escluse sulle aree verdi attività di tipo industriale e artigianale.

6. Non rientrano nel concetto di sponsorizzazione gli interventi puntuali ed occasionali, di durata limitata, soggetti a semplice autorizzazione (ad esempio: spettacoli circensi richiesti su aree verdi).

DURATA DELLA SPONSORIZZAZIONE

Art. 27

1. La convenzione ha durata minima di due anni e massima di cinque anni ed è rinnovabile alla scadenza, con apposito atto, per un periodo uguale, previa attestazione di regolarità dal Settore Ambiente. Prescindono dai limiti di durata le convenzioni relative ad acquisti e donazioni da parte dello sponsor.
2. L'Amministrazione comunale, in relazione alle proprie scelte, può, motivandone le ragioni, interrompere la gestione di un intervento, con effetto dal mese successivo a quello in cui è stato adottato l'atto di revoca della convenzione. La convenzione può inoltre essere interrotta per mancato rispetto della stessa da parte del soggetto convenzionato.

ONERI A CARICO DEL SOGGETTO CONVENZIONATO

Art. 28

1. I soggetti convenzionati devono impegnarsi nella realizzazione degli interventi con continuità, prestando la propria opera in conformità a quanto stabilito dalla convenzione.
2. Impedimenti di qualsiasi natura alla realizzazione o prosecuzione dell'intervento devono essere tempestivamente segnalati all'Amministrazione comunale affinché possa adottare gli opportuni provvedimenti. In ogni caso il soggetto convenzionato non potrà alterare in alcun modo le aree assegnate, né realizzare costruzioni anche provvisorie, se non dietro apposita autorizzazione del Settore Ambiente, non potrà esercitare alcuna attività non autorizzata, far pagare diritti di sorta sull'ingresso o su servizi resi non previsti nella convenzione.
3. Resta a carico dello sponsor il costo della registrazione della convenzione, quando previsto.

MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI

Art. 29

1. Il III Settore Ambiente Mobilità e Politiche Energetiche UO Verde e Decoro Urbano, con apposito atto dirigenziale, previa istruttoria della domanda presentata, assegna la gestione dei singoli interventi programmati ai sensi del presente Capo. Contestualmente all'atto di assegnazione viene approvato uno schema di convenzione per regolare gli aspetti legati alla realizzazione dell'intervento assegnato, nonché per individuare le forme di pubblicità consentite allo sponsor.
2. Il Settore Ambiente, previa valutazione dei requisiti e delle competenze tecniche, delle attrezzature dei richiedenti, nonché del progetto presentato, esprime opportuno parere in merito. Il parere tecnico del Settore Ambiente è vincolante sia sulla ammissibilità o meno del progetto, sia sulle limitazioni e prescrizioni d'uso.
3. Qualora vi sia concorso di più richieste su una medesima area, la scelta del soggetto da convenzionare dovrà essere effettuata mediante valutazione comparativa delle proposte e tenendo conto dei sotto elencati criteri di precedenza:
 - a) qualità del progetto del richiedente nella realizzazione dell'intervento, così come proposto nella richiesta;
 - b) struttura del soggetto proponente e personale coinvolto nell'iniziativa;
 - c) iscrizione del soggetto proponente in Albi specifici e anzianità di iscrizione;
 - d) esecuzione buona e regolare del medesimo intervento in precedenti occasioni;
 - e) esecuzione buona e regolare di interventi similari precedenti;
 - f) entità del contributo offerto dallo sponsor.
4. La convenzione di sponsorizzazione è subordinata, all'approvazione da parte degli uffici comunali competenti, del piano di manutenzione redatto dallo sponsor per l'area oggetto di intervento. Tale piano di manutenzione, che deve descrivere in maniera dettagliata gli interventi e riportarne il relativo costo, può essere redatto con la collaborazione del Settore Ambiente anche, a richiesta dello sponsor, totalmente formulato dallo stesso Ufficio e sottoposto all'accettazione dello sponsor.

CONTROLLI – DECADENZA DELLA CONVENZIONE

Art. 30

1. I controlli sulla buona esecuzione dell'intervento saranno effettuati dal III Settore Ambiente Mobilità e Politiche Energetiche UO Verde e Decoro Urbano e dalla Polizia Municipale.
2. Qualora venissero riscontrati casi di negligenza ovvero di gestione non conforme alle previsioni della convenzione, del piano di manutenzione o del progetto esecutivo, il Responsabile unico del Procedimento provvederà ad una formale contestazione nei confronti del soggetto convenzionato, richiedendo opportune giustificazioni che dovranno essere rese nel termine massimo di giorni 15.
3. In caso di persistente o grave negligenza nella realizzazione dell'intervento, accertata ai sensi del punto precedente e comunicata al soggetto convenzionato, con atto dirigenziale, può essere pronunciata la decadenza della convenzione.
4. Qualora il comportamento negligente del soggetto affidatario o la mancata, o intempestiva comunicazione della rinuncia alla realizzazione dell'intervento procurino un danno al Patrimonio Comunale, l'Amministrazione comunale potrà chiedere l'indennizzo nelle forme di legge.

Capo 3°-TITOLO 3 AREE AFFIDATE IN "ADOZIONE" ATTIVITÀ SPECIFICHE

Art. 31

1. Gli interventi programmati si possono distinguere nelle seguenti forme:

- a) manutenzione ordinaria e cura dell'area assegnata;
- b) manutenzione minima delle attrezzature ludiche per garantirne la sicurezza e l'efficienza;
- c) controllo dei punti luce spenti o malfunzionanti;
- d) controllo di atti di vandalismo, di abbandono di rifiuti ingombranti;
- e) manutenzione e cura del patrimonio naturalistico e arboreo in particolare.
- f) sorveglianza e segnalazioni all'Amministrazione comunale;
- g) educazione al corretto uso del verde;
- h) altre forme e modalità concordate con l'Amministrazione comunale.

MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI

Art. 32

1. La cura e manutenzione delle aree di cui all'art.1 del presente Regolamento possono essere affidate ad enti e società, associazioni di persone, fondazioni, cooperative sociali, scuole di ogni ordine e grado, istituti di credito, parrocchie e privati cittadini attraverso specifico atto di assegnazione in adozione.

2. I soggetti interessati dovranno produrre apposita richiesta all'Amministrazione comunale contenente le seguenti informazioni:

- a) numero delle persone coinvolte nell'intervento e indicazione del/i responsabili/i di ogni rapporto intercorrente con l'Amministrazione comunale;
- b) proposta di massima contenente l'ubicazione dell'area verde e le forme e modalità di gestione dell'intervento;
- c) indicazione dei mezzi economici e/o strumenti disponibili per la gestione dell'intervento;
- d) durata dell'adozione.

ONERI A CARICO DEL SOGGETTO CONVENZIONATO

Art. 33

1. L'Amministrazione comunale assegna la cura e manutenzione delle aree di cui al presente regolamento e la realizzazione dei singoli interventi su di esse .

2. Contestualmente all'atto di assegnazione viene stipulato con l'assegnatario una convenzione per regolare i singoli aspetti legati alla cura e manutenzione dell'area interessata dell'intervento prospettato.

3. Detta convenzione dovrà obbligatoriamente prevedere:

- a) l'esatta individuazione dell'assegnatario;

- b) l'esatta individuazione dell'area verde;
 - c) i contenuti e le finalità dell'atto di assegnazione dell'area;
 - d) i termini di inizio e fine dell'assegnazione;
 - e) le clausole di risoluzione e recesso;
 - f) le cause di revoca e decadenza della stessa;
 - g) eventuali clausole penali;
 - h) le eventuali forme di concorso dell'Amministrazione comunale.
 - i) coperture assicurative contro infortuni, rischi e responsabilità civile contro terzi per il personale impegnato nella realizzazione dell'intervento.
4. All'Affidatario, quale detentore dell'area, potrà essere richiesta la disponibilità a collaborare ad opere realizzate a cura dell'Amministrazione comunale, inerenti sistemazioni di arredi, pavimentazioni e recinzioni, compresa la messa a dimora di nuove alberature in esecuzione della Legge n. 10/2013.

DURATA DELL'ADOZIONE

Art. 34

1. La convenzione, per le aree che rimangono a valenza pubblica, ha durata minima di due anni e massima di cinque anni ed è rinnovabile alla scadenza, con apposito atto, per un periodo uguale, previa attestazione di regolarità del Settore Ambiente
2. L'Amministrazione comunale, in relazione alle proprie scelte, può, motivandone le ragioni, interrompere la gestione di un intervento, con effetto dal mese successivo a quello in cui è stato adottato l'atto di revoca della convenzione. La convenzione può inoltre essere interrotta per mancato rispetto della stessa da parte del soggetto convenzionato.
3. La convenzione, per le aree residuali e prive di interesse pubblico affidate a privati ad uso esclusivo, può prevedere una durata di cinque anni.

CAPO 4°

NORME CONCLUSIVE

ONERI E GARANZIE DELL'AFFIDATARIO

Art. 35

1. I soggetti affidatari (*in concessione, adozione e sponsorizzazione*) dovranno impegnarsi nella realizzazione degli interventi in conformità a quanto stabilito nel relativo atto di convenzione.
2. Sono, inoltre, a carico dell'affidatario le spese riguardanti la realizzazione e il funzionamento dei punti di ristoro, ove consentiti, secondo le modalità stabilite dagli Uffici competenti.
3. Il soggetto affidatario assume a proprio carico la responsabilità per danni a persone o cose provocati nel corso di espletamento delle attività di manutenzione e gestione, proposte e/o indicate nella convenzione stipulata.
4. Il soggetto affidatario prima di procedere a interventi manutentivi (sia pure migliorativi) diversi da quelli proposti e/o indicati nella convenzione stipulata dovrà acquisire il parere favorevole del competente Ufficio comunale. Tutte le soluzioni tecniche proposte, sia in termini agronomici che strutturali, dovranno essere pienamente compatibili con le normative vigenti.
5. È vietata la cessione a terzi, anche parziale, della convenzione stipulata, mentre l'affidatario potrà avvalersi di soggetti esterni per effettuare a propria cura e onere le attività manutentive.
6. È fatto obbligo al soggetto affidatario di rispettare e mantenere le funzioni a uso pubblico dell'area a verde, oggetto dell'intervento, conformemente alla destinazione urbanistica; l'area interessata non potrà, pertanto, subire in alcun modo una trasformazione o una diversa destinazione d'uso rispetto a quella originaria.
7. Per l'occupazione delle aree verdi affidate non è dovuta la tassa per l'occupazione del suolo pubblico. Per le targhe o i tabelloni relativi all'affidamento delle aree verdi l'affidatario non è tenuto al pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità. L'affidatario delle aree verdi potrà segnalare la forma di presa in carico dell'area verde in oggetto secondo quanto disciplinato dal presente Regolamento all'ufficio tributi

8. Tutte le spese, le tasse dipendenti e conseguenti alla presa in carico dell'area verde, salvo quanto espressamente previsto dal presente Regolamento e dalla relativa convenzione, sono a carico dell'affidatario, compreso l'onere di specifica polizza assicurativa che tenga indenne il Comune di Benevento da possibili danni a frequentatori, a passanti, comunque derivanti dall'utilizzo di strutture installate dall'affidatario stesso, ovvero da incuria della cosa data in custodia, oltre che specifica polizza a copertura di eventuali infortuni sul lavoro.

9. L'affidatario assume la responsabilità per danni a cose e persone imputabili alla conduzione dei lavori, nonché a difetti di gestione o manutenzione ordinaria e comunque derivanti dall'esecuzione della relativa convenzione, sollevandone contemporaneamente il Comune di Benevento.

10. All'atto del rilascio della sottoscrizione della convenzione dovrà essere prodotta la suddetta polizza assicurativa, che farà parte integrante della convenzione stessa.

CARTELLONISTICA

Art. 36

1. L'affidatario in caso di adozione potrà avvalersi della facoltà di segnalare la presa in carico dell'area, collocando all'interno dell'area verde stessa e nella posizione che riterrà più opportuna, previo nulla osta richiesto all'ufficio comunale competente, mediante apposizione di un cartello di modeste dimensioni che non potranno superare i 50 cm di altezza e i 70 cm di larghezza, o viceversa, in cui sia riportato il seguente tipo di dicitura, o simile: *“ La manutenzione di questa area è stata affidata dal Comune di Benevento alla ditta/cooperativa/associazione ecc. con sede in..... tel.....”*, oppure. per le aree affidate in adozione *“Il Comune ringrazia l'Associazione”*.

2. Nel caso di affidamento per *“sponsorizzazione”* la quantità di cartelli (nella misura massima di tre in rapporto alla superficie di verde da gestire), le misure, i materiali con cui questi saranno realizzati dovranno essere concordate con l'Ufficio tecnico comunale, che rilascerà relativo nulla osta. In ogni caso detti cartelli possono avere dimensione variabile, fino ad un massimo di mt. 1,00 per mt. 0,50 compresa l'altezza degli elementi di sostegno.

4. Andranno montati su supporti che offrano adeguata resistenza, realizzati in materiale antinfortunistico con spigoli arrotondati e non andranno collocati in posizione tale da arrecare danni o infortuni alle persone. Non dovranno inoltre costituire ostacolo, anche di visuale, alla circolazione stradale. A tal fine dovrà essere richiesto nulla osta al Comando Polizia Municipale.

5. Ciascun cartello dovrà riportare sul lato sinistro, in alto, il logo dell'Amministrazione comunale.

PRIVACY

Art. 37

1. Tutti i dati personali in possesso del Comune, in occasione dell'espletamento dei vari procedimenti di affidamento, saranno trattati nel rispetto del d.lgs. 196/2003, Testo Unico costituente il Codice in materia di dati personali e secondo quanto previsto dalle disposizioni del GDPR , Regolamento (UE) 2016/679.

2. Il trattamento di detti dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza. Detti dati potranno essere comunicati o diffusi ad altri soggetti sempre e comunque con riferimento ad attività svolte nell'ambito del procedimento. L'affidatario potrà rivolgersi al Comune per far valere i suoi diritti così come previsto dal D.Lgs. 196/2003.

CONTENZIOSO E FORO COMPETENTE

Art. 38

Ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla interpretazione, esecuzione e responsabilità derivante dall'osservanza della Convenzione, che non comporti decadenza della Convenzione medesima, viene definita in via conciliativa tra le parti quale bonaria definizione; in caso di mancata conciliazione, è competente il Foro di Benevento.

VIGILANZA E SANZIONI

Art. 39

1. L'attività di vigilanza è esercitata dall'Amministrazione Comunale che si avvale del personale della Polizia Municipale, inoltre tutte le Forze di Polizia sono tenute a far rispettare il presente Regolamento.

2. I trasgressori alle suddette norme sono ammessi a pagare secondo quanto previsto dal vigente Regolamento per le sanzioni previste dal Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative determinate ai sensi della Legge n. 689/1981 e ss.mm.ii..

3. Nei casi di violazione delle disposizioni del presente Regolamento per i quali non è previsto esplicitamente la sanzione, sarà applicato un importo da € 25,000 a € 100,00, fermo restando:

a) le possibilità da parte delle forze dell'ordine di allontanare il trasgressore dal luogo in cui avviene il fatto sanzionabile;

b) il diritto dell'Amministrazione comunale a ottenere il risarcimento del danno;

c) l'applicazione congiunta di ulteriori sanzioni specifiche previste dalla legislazione, o dai regolamenti vigenti o da specifiche ordinanze.

4. le sanzioni comminate ai sensi del presente regolamento saranno vincolate alla costituzione di un fondo destinato alla valorizzazione del decoro urbano

ENTRATA IN VIGORE

Art. 40

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento entrano in vigore decorsi quindici giorni di pubblicazione all'Albo da effettuarsi successivamente all'esecutività della relativa deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale .

2. All'approvazione dello stesso si intendono abrogati tutti i Regolamenti sull'argomento, approvati in precedenza.

3. Le convenzioni stipulate in precedenza, ed ancora in essere, si intendono in vigore fino alla scadenza.

RINVIO

Art. 41

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alle disposizioni vigenti in materia.